

TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE

SENTENZA

3420/11

CRONOLOGICI

10741

REPERTORIO

7677

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Firenze, nelle persone di:

Dr. Fiorenzo Zazzeri	Presidente
Dr. Dania Mori	Giudice rel.
Dr. Ludovico Delle Vergini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 15351 del Ruolo Generale dell'anno 2006, trattenuto in decisione alla udienza del 21/6/2011, vertente

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliati in Firenze, Piazzale Porta al Prato nr 14, presso lo Studio dell'avvocato Ilaria Bagnoli, che li rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto introduttivo;

ATTORI

E

Banca Cassa di Risparmio di Firenze spa, in persona del Direttore e legale rappresentante rag. Lino Moscatelli, elettivamente domiciliata in Firenze, Viale G. Mazzini 60, presso lo studio dell'avv. Giovanni Giglioli che, unitamente all'avvocato Umberto Morera, la rappresenta e difende in forza di procura in atti,

CONVENUTA

OGGETTO: intermediazione mobiliare

1

CONCLUSIONI all'udienza del 21 giugno 2011 i procuratori delle parti si sono
riportati alle conclusioni contenute in atti.

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza viene redatta in forma abbreviata, così come previsto
dall'art. 183 bis del D.l. n. 5/2001, disposizione ancora applicabile alle controversie
instaurate prima del 28/2/2001, data di entrata in vigore della legge n. 69/09.

Ghen, Sig. e Sig.ra Fiorella, deducendo la violazione da parte della Banca
Cassa di Risparmio di Firenze spa (di seguito per brevità indicata "Cassa di
Risparmio") della normativa primaria e secondaria sulla negoziazione degli strumenti
finanziari, chiede:

- a) che sia dichiarata la nullità, l'annullamento (per dolo o per errore) e/o la
resoluzione per colpa della banca del contratto quadro e dell'ordine di
acquisto del 15/2/2001 di obbligazioni Cirio per un controvalore nominale di
€ 16.000 con condanna della convenuta alla corresponsione della somma
summa oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- b) che la convenuta sia condannata, accertata la sua responsabilità con riferimento
all'ordine di acquisto per cui è causa, al risarcimento del danno da determinarsi
€ 16.000,00 oltre interessi, o in quella diversa misura accertata in corso di causa.

Cassa di Risparmio si è costituita in giudizio rilevando:

- a) l'imprevedibilità da parte della banca del default del Gruppo Cirio alla data di
acquisto dei titoli;
- b) l'insussistenza dell'obbligo di fornire il prospetto informativo, che
riguarderebbe solo l'attività di collocamento degli strumenti mobiliari ma non

che l'attività di negoziazione degli stessi, verificatasi nel caso di specie, la quale sarebbe lecita anche in mancanza di prospetto informativo;

c) l'opportunità del comportamento serbato dalla banca alla normativa sugli obblighi informativi e sui doveri di adeguatezza;

d) l'opportunità dell'operazione, avuto riguardo agli altri investimenti effettuati

e) l'opportunità dell'operazione di comparata tra l'asserito inadempimento e i danni subiti.

La convenzione in oggetto è conclusa per il rigetto di tutte le domande in quanto infondate, e in quanto la via subordinata e riconvenzionale ha chiesto la riduzione del capitale sociale. In considerazione di quanto percepito dagli attori e tenuto conto della circostanza che il titolo obbligazionario è stato emesso in conformità con la regolamentazione del C.I.C.

Nonostante ciò, la convenzione ha anche sollevato l'eccezione di carenza di interesse, e gli attori, che tuttavia deve essere disattesa, la circostanza che il titolo emesso a seguito del "default" abbia perduto gran parte del suo valore nominale, non permettono di escludere che in un futuro il valore del titolo obbligazionario possa risalire, e sufficiente per ritenere che dall'eventuale accoglimento di una delle domande derivi una concreta utilità per gli attori.

Il detto si osserva che [redacted] e F. [redacted] hanno formulato, in ordine graduato, quattro domande: le prime tre dirette a far dichiarare rispettivamente l'annullamento e la risoluzione dell'ordine di acquisto (e del contratto di acquisto), con le conseguenti statuizioni restitutorie, la quarta finalizzata ad ottenere la pronuncia di condanna al risarcimento danni.

Quando concerne l'asserita nullità per violazione da parte della banca degli obblighi di informazione, la configurabilità di una simile domanda ci riporta alla questione, dibattuta in dottrina e giurisprudenza, dell'ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico di una nullità di protezione virtuale, con tale categoria

intendendosi quelle nullità, non testuali, ovvero espressamente previste dal legislatore, ma che si riconnettono a violazioni di norme imperative di protezione - come nel caso di specie sono le disposizioni di legge e di regolamento a tutela dell'investitore - non espressamente sanzionate con l'invalidità.

E' ormai noto che in tema di intermediazione mobiliare è intervenuto sull'argomento un autorevole arresto giurisprudenziale (cfr. Cass, S.U. sent. 26725/07), secondo il quale *"la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale ed eventualmente alla risoluzione del predetto contratto ove riguardi violazioni riguardanti operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione di un contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art 1418 comma 1 cc"*.

Alla luce delle motivazioni contenute nella predetta pronuncia, che restringono la tutela dell'investitore al solo profilo risolutorio per inadempimento della banca e a quello risarcitorio conseguente alla risoluzione, va quindi rigettata la domanda di nullità del contratto-quadro e dell'ordine di acquisto.

Va inoltre disattesa l'azione di annullamento del contratto per dolo, non essendo state neanche allegare in modo specifico circostanze che possano integrare gli estremi di artifici e raggiri, asseritamene posti in essere dalla banca in danno degli investitori per indurli ad impartire l'ordine contestato.

Uguale esito deve avere la domanda di annullamento del contratto per errore: osserva il Collegio come, anche dando per provate le omissioni informative di cui gli istanti si dolgono e quindi la violazione degli artt. 28 e 29 Reg. Consob, rimane il fatto che, ai sensi dell'art. 1429 cc, l'errore deve essere essenziale e cioè deve vertere sull'oggetto del contratto, o sull'identità dell'oggetto della prestazione, o su una sua qualità; viceversa tutte le omissioni informative lamentate ricadono nell'ambito della valutazione relativa alla maggiore o minore convenienza economica dell'operazione, che è concetto estraneo alle norme in materia di vizi del consenso.

Va inoltre esclusa l'esistenza di un conflitto di interessi adombrato dagli attori nelle memorie successive alla domanda introduttiva.

Non è stato dimostrato alcun specifico coinvolgimento da parte della banca nell'operazione di emissione e di collocamento delle obbligazioni Cirio né vi è prova di un concreto interesse di Cassa di Risparmio a vendere titoli che si trovavano da lungo tempo nel suo portafoglio.

Vanno inoltre rigettate, in quanto infondate, le ulteriori domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni.

Invero non può contestarsi alla banca la condotta dell'omesso avvertimento del cliente della possibile insolvenza del Gruppo Cirio, in quanto non si hanno elementi per ritenere che all'epoca in cui sono stati acquistati i titoli - febbraio 2001 - la banca, pur con la diligenza richiesta all'operatore qualificato, avesse avuto una qualsiasi avvisaglia del *default* che avrebbe travolto la Cirio a fine 2002, con conseguente obbligo di fornire al cliente le relative informazioni.

I bilanci depositati dal Gruppo agro-alimentare relativi agli anni 1999-2000 sono stati oggetto di regolare certificazione da parte delle società di revisione; non vi erano, quindi, manifestazioni o segni esteriori tali da far presumere che l'emittente del titolo fosse soggetto ad un particolare rischio di solvibilità.

Va anche evidenziato che il rapporto in esame tra intermediario ed investitore è un rapporto di negoziazione, esecuzione e/o trasmissione di ordini di acquisto di titoli, impartiti di volta in volta dal cliente alla società di investimento, secondo una precisa regolamentazione contenuta nel contratto originario (c.d. contratto-quadro, nella specie firmato il 27.10.94, vedi doc. 3 di parte convenuta).

Ben diversa è l'attività di gestione dell'investimento disciplinata dall'art 24 Tuf, con la quale il cliente affida all'intermediario gli strumenti finanziari e le somme di denaro da gestire, conservando la facoltà nel corso dell'esecuzione del contratto di effettuare altri conferimenti; affinché l'attività di gestione abbia inizio e si sviluppi generalmente non sono necessari atti di impulso da parte del cliente, il quale conserva tuttavia la possibilità di *"impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere"* (art. 24 comma 1 lett.a).

Quanto testè precisato consente di affermare che nessuna responsabilità dell'intermediario, destinatario ed esecutore dell'ordine, sia configurabile in ordine all'omessa informativa sull'andamento dell'investimento.

Parimenti infondato è l'assunto degli attori circa un obbligo dell'intermediario di fornire al cliente un prospetto informativo dei titoli.

Un simile obbligo è posto a carico delle società emittenti ovvero dei soggetti legittimati a collocare i prodotti sul mercato, i quali al momento della sollecitazione dell'investimento sono tenuti a rendere note, attraverso la pubblicazione di uno specifico prospetto, tutte le informazioni sui titoli, onde consentire agli investitori di formarsi un proprio convincimento sullo stato della società emittente e sulla natura dei prodotti finanziari offerti.

L'obbligatorietà del prospetto informativo non è invece prevista nel mercato secondario, dove si negoziano titoli già collocati sul mercato.

Adeguando tale principio alla fattispecie in esame. Cassa di Risparmio non doveva consegnare alcun prospetto informativo dei titoli in esame, in quanto non ha effettuato alcuna sollecitazione di investimento ma, come soggetto intermediario, si è limitata a negoziare i titoli richiesti dagli attori, dando così esecuzione ad uno specifico ordine proveniente da questi ultimi.

Venendo alle violazioni dei doveri di informazione, l'art. 28 del Regolamento Consob dispone, sotto la rubrica "*informazioni tra gli intermediari e gli investitori*", che prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:

a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento; nonché la sua propensione al rischio; l'eventuale rifiuto di fornire richieste deve risultare da contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore:

b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Inoltre il numero 2) del medesimo articolo dispone che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento di investimento; sempre secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare (art. 29 reg.11522 Consob) l'intermediario, quando riceve da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, lo informa di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione; qualora l'investitore intenda comunque dar corso

all'operazione, l'intermediario può eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto (ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico) in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Orbene, dalla documentazione prodotta dalla banca risulta che in occasione della stipula del contratto-quadro avvenuta in data 27/10/1994 (vedi doc. 3) [REDACTED]

E [REDACTED] si siano rifiutati di fornire le informazioni sulla sua loro situazione finanziaria, sulla loro propensione al rischio e sui loro obiettivi di investimento; nel contratto-quadro gli investitori hanno anche attestato di aver ricevuto il documento informativo.

Ritiene quindi il Collegio che la Banca abbia adempiuto agli obblighi formali imposti dalla normativa di settore, per quanto concerne l'obbligo di raccogliere dall'investitore le informazioni rilevanti sulla sua situazione economica e sui suoi obiettivi di investimento.

Tanto chiarito, deve accertarsi quali siano le conseguenze del rifiuto del cliente di declinare le informazioni richiestegli dall'istituto di credito.

Come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire, da tale omissione non possono discendere conseguenze sfavorevoli per il cliente, nel senso che dall'assenza di informazioni l'intermediario autorizzato non potrà che desumere una propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito piuttosto che alla massimizzazione della redditività, a meno che le informazioni in argomento non siano desumibili *aliunde* dalle scelte di investimento del cliente e, in generale, dal comportamento dell'investitore nel rapporto con la banca.

Di conseguenza l'intermediatore non è esonerato dall'obbligo di fornire al cliente le informazioni circa i rischi della specifica operazione di investimento che egli sta per compiere.

8.

Né tale obbligo può ritenersi assolto con la sola consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, che contiene informazioni generiche e al più di comune esperienza, quali il diretto legame tra rendimenti prospettati e rischi.

Tale conclusione appare trovare conferma nel tenore letterale dell'art. 28 reg Consob 11522 che colloca temporalmente la consegna del documento sui rischi generali degli strumenti finanziari *"prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento"* ed individua nel comma successivo un onere di informativa specifico, che quindi non può che essere cronologicamente e logicamente successivo, laddove parla di *"informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione di servizio"*.

Nel caso di specie si ritiene che la banca non abbia assolto tale obbligo di informativa, anche considerato che l'art. 23 u.comma del d.lvo 58/98 pone a carico dei soggetti abilitati all'esercizio dei servizi di investimento l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Non risulta, infatti, che siano state fornite al risparmiatore le *"informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione"* (ossia gli avvertimenti circa i rischi riconnessi al carattere obbligazionario dei titoli Cirio, strumenti di finanziamento della società e, come tali, costituenti un investimento non paragonabile ad un prodotto finanziario *"sicuro"*), nonostante che nel modulo d'ordine d'acquisto del titolo si legga: *"...si dà atto che mi avete fornito le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità della presente operazione"* e subito dopo tale dichiarazione compare la firma dell'investitore [REDACTED] (vedi doc. 5 di parte convenuta).

Trattasi infatti di una dichiarazione prestampata assolutamente generica, che può essere quindi considerata quale clausola di stile, che il cliente firma in concomitanza con

l'ordine d'acquisto dei titoli ma che nulla dice sul tipo di informazioni che in quella circostanza gli sarebbero state fornite dall'intermediatore finanziario, in relazione alla specifica operazione che egli si accingeva a compiere e, quindi, in merito alla rischiosità di tale operazione.

Manca quindi la prova che la Banca abbia compiutamente assolto l'obbligo di fornire al cliente le corrette e complete informazioni circa i rischi della specifica operazione che stava per compiere mediante l'ordine di investimento.

Venendo alle conseguenze di tale antidoveroso comportamento, ritiene il Collegio che si verta in un caso di inadempimento contrattuale e non precontrattuale, in quanto il dovere di completa informativa, anche in punto di adeguatezza dell'operazione, qualifica il comportamento dell'intermediario non in una fase anteriore al conferimento dell'ordine ma proprio nell'immediatezza dello stesso: è nella contestualità dell'ordine che il cliente deve essere informato per poter esprimere un consenso puntuale ed efficace.

Ciò detto, a parere del Tribunale il discostamento dell'intermediario da quelli che sono gli obblighi generici e specifici di diligenza non riveste nel caso di specie i caratteri della gravità, idonei a fondare una pronuncia di risoluzione dell'ordine di investimento, così come richiesto dagli attori.

Va rilevato come ai sensi dell'art 1455 cc *"il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle due parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra"*.

Nella fattispecie sono stati offerti dalla banca sufficienti elementi che consentono di fondare il ragionevole convincimento che anche qualora [redacted] e [redacted] fossero stati resi edotti della circostanza che l'investimento presentava elementi di rischiosità, essi avrebbero comunque dato corso all'ordine.

E' infatti emerso dall'esame della documentazione prodotta dalla banca che gli attori non fossero investitori con tendenze conservative, ma al contrario fossero adusi a frequentare il mercato mobiliare, con conoscenze dei mercati finanziari ed anche degli strumenti finanziari più aggressivi.

La movimentazione dei titoli versata in atti (cfr. dossier titoli, doc. 4 parte convenuta), non contestata dalla controparte, consente di accertare che al momento dell'acquisto dei bond Cirio per cui è causa il portafoglio degli attori era composto da quote di Fondi Comuni di Investimento, una Gestione patrimoniale a componente azionaria e da prodotti finanziari "corporate" quali Epta, Multif, Argentina, Olivetti, Koninklijke, Gp Crescita, Comit, per un importo complessivo di circa € 210.000.

La presenza nel portafoglio degli attori di una minima parte di titoli tranquilli (Bot e CCT per una percentuale del 13% circa del totale), che risulta composto per una percentuale dell'87% circa da fondi comuni di investimento ed obbligazioni societarie, inducono questo Tribunale a ritenere che l'investimento in titoli Cirio con elevato rendimento del 6,25% fosse del tutto in linea con quella che era la propensione al rischio degli investitori.

Ciò risulta tanto più confermato dalla circostanza che appena tre mesi dopo l'acquisto dei titoli per cui è causa gli attori hanno nuovamente acquistato, in data 3.5.01, titoli Cirio Del Monte per il valore di 30.000 euro (vedi doc. 19 parte convenuta), che secondo l'assunto della Cassa di Risparmio, non contestato dagli attori, sarebbero stati rivenduti da costoro in piena autonomia (ed infatti questi titoli non sono oggetto del presente processo).

Può quindi fondatamente affermarsi che [redacted] e [redacted] tenuto conto del loro profilo di rischio, delle scelte di gestioni precedentemente effettuate, della composizione del loro portafoglio, non avrebbero modificato la propria decisione di acquistare i titoli Cirio quand'anche fossero stati debitamente informati

M -

della natura rischiosa dei titoli; pertanto l'inadempimento della banca va considerato di scarsa importanza e non incidente in maniera apprezzabile nell'economia del contratto.

Le considerazioni sopra svolte possono estendersi anche in riferimento al requisito nella necessaria adeguatezza delle operazioni di investimento: rileva il Tribunale che solo in presenza di operazioni inadeguate la banca avrebbe dovuto informare di ciò il cliente e spiegargli le ragioni per cui non era opportuno procedere all'esecuzione dell'ordine, potendovi comunque procedere solo nel caso in cui l'investimento fosse stato autorizzato dall'investitore sulla base di un ordine scritto in cui fosse fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Viceversa nella fattispecie in esame le operazioni in titoli Cirio, considerato anche il rapporto tra la singola operazione ed il totale degli investimenti posti in essere, per i motivi anzi detti potevano ritenersi del tutto compatibili con la composizione del portafoglio e con gli obiettivi perseguiti dagli attori.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni tutte le domande proposte dagli attori vanno quindi rigettate.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti Cassa di Risparmio di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta la domanda proposta da [REDACTED] e [REDACTED],
- b) condanna gli attori alla refusione in favore della convenuta delle spese processuali, che liquida in complessive € 3.640,00 di cui € 3.500,00 per

- 12 -

diritti ed onorari di causa ed € 140,00 per spese, oltre Iva Cap e rimborso
forfetario.

Firenze, 27 settembre 2011

il Presidente

Dr. Fiorenzo Zazzeri

Il Giudice est.
dott.ssa Dania Mori

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE - C I
Lorena EUSEPI

[Handwritten mark]

-13-